

Codice A1103A

D.D. 22 luglio 2026, n. 637

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione L353/2000 - (F. 02/2022 - CCF STAZIONE ORMEA_FOR/2022, Acc. 580/2026, trasgr. C. G.P., cod. ben. omissis).



ATTO DD 637/A1103A/2026

DEL 22/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione L353/2000 – (F. 02/2022 - CCF STAZIONE ORMEA_FOR/2022, Acc. 580/2026, trasgr. C. G.P., cod. ben. *omissis*)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 62 del 10/02/2022 dalla STAZIONE CCF STAZIONE ORMEA DEI CARABINIERI FORESTALI, a carico del sigomissis *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 02/2022 - del 09/02/2022 elevato da Agenti per i fatti avvenuti in data 10.04.2021 in loc. RUVORA - VORBELLA, nel comune di PRIOLA, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 10.7 della L.r. 15/2018 punito dall'art. 10 della L. 352/2000, per accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati durante periodo di divieto speciale per massima pericolosità decretato dalla DD della Regione Piemonte. n. 40 del 14.01.21, a distanza inferiore ai 100 mt da area boschiva;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

Richiamati gli atti di accertamento (in particolare i ppvv. di constatazione da parte dei vigili del fuoco e delle dichiarazioni assunte nell'ambito dell'inchiesta penale);

Visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

Atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo contenente unicamente richiesta di applicazione del minimo edittale alla luce della condotta collaborativa del trasgressore, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Vista la DD n. n. 40 del 14.01.21;

Visto in particolare l'art. 10.7 della L.r. 15/2018 punito dall'art. 10 della L. 352/2000;

Visto il valore di prova legale del verbale di accertamento quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

Considerate le deduzioni con cui il trasgressore si è limitato a confermare i fatti riportando anche circostanze di collaborazione fattiva finalizzata a circoscrivere le conseguenze dell'illecito, comprovate nelle controdeduzioni, qui richiamate, dell'accertatore;

Preso atto in particolare dell'assunzione diretta di responsabilità in sede di indagine penale da parte del trasgressore per la condotta ascrittagli, come accertato tramite verbale di interrogatorio del 28.02.22;

Visto il rapporto intervento di soccorso 573 del 31/01/22 che constata i fatti e riporta un danno 0,7 ettari di bosco bruciato;

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

Atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

Considerato che dalle operazioni di abbruciamento contestate è derivato un intervento di spegnimento di un presunto incendio, come risulta dal rapporto intervento di soccorso 573 del 31/01/22;

Ritenuto di poter accogliere le osservazioni difensive sotto il profilo della condotta di collaborazione del trasgressore;

Ritenuto pertanto di dover applicare una sanzione in concreto pari **al minimo edittale**, secondo i parametri normativi in vigore all'epoca dell'accertamento;

Preso atto della elezione a domicilio del trasgressore presso il proprio avvocato di fiducia, compreso quello digitale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1368/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2026	580/2026	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 5.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato sig. *omissis omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma

mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti